



Ministero dell' Economia e delle Finanze
Ufficio Legislativo - Economia

Prot. LE - 6611

5 GIU. 2009

Commissione Bilancio della Camera dei
Deputati

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per i rapporti con il
Parlamento

e, p.c. Commissione Attività Produttive della
Camera dei Deputati

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli Affari Giuridici e
Legislativi

Ministero dello sviluppo economico
Ufficio Legislativo

**Oggetto: A.C. 1441-Ter - B Disposizioni per lo sviluppo e l'internalizzazione delle imprese,
nonché in materia di energia. Esame del testo.**

All'esito dei lavori presso il Senato della Repubblica, nel disegno di legge di cui in oggetto, oltre a disposizioni che introducono, contrariamente all'azione di Governo, misure che, in quanto suscettibili di determinare incrementi delle tariffe a carico dei consumatori, direttamente o indirettamente riversano i discendenti effetti pregiudizievoli a carico degli utenti finali, risultano essere state inserite altresì una serie di norme che presentano gravi profili di legittimità sotto l'aspetto contabile, pregiudicando l'equilibrio economico finanziario dell'intero provvedimento, che allo stato attuale è evidentemente in contrasto con l'articolo 81 della Costituzione.

Ciò premesso, ed al fine di ristabilire condizioni di imprescindibile comparibilità tra il disegno di legge di cui in oggetto e le prioritarie esigenze di tutela del Bilancio dello Stato nonché di contenimento e qualificazione della spesa pubblica, si individuano di seguito le parti del testo in esame, rispetto al quale questo Ministero presenta, ai fini della loro autorizzazione, le relative proposte emendative soppressive o modificative ritenute necessarie.

Articolo 1: la disposizione sostituisce integralmente una norma che prevedeva espressamente una clausola di invarianza degli oneri a carico delle finanze pubbliche e garanzia della neutralità finanziaria dell'intero complesso normativo, senza prevedere analogha disposizione. Tale intervento, pertanto, di per sé già pregiudica l'equilibrio finanziario dell'intera norma essendo venuta meno una imprescindibile clausola di salvaguardia.

Per quanto concerne il merito della disposizione, si osserva che la modifica di cui al n. 2 della lettera a) risulta essere pregiudizievole nella parte in cui impone alla rete di imprese la dimostrazione del miglioramento della capacità innovativa e della competitività sul mercato come caratteristica già acquisita dalla rete stessa e non come finalità perseguita attraverso il contratto di cui trattasi che, alla luce di quanto espressamente previsto dalla legge, ha proprio la finalità (come obiettivo) di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato delle imprese che si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali.

Inoltre è necessario espungere dal testo della previsione di cui al n. 5, le parole " *nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni,*" tenuto conto che attraverso tale inciso normativo la disposizione si rende suscettibile di determinare maggiori oneri privi di adeguata copertura, posto che estende la possibilità di accedere a forme incentivanti anche a quelle imprese che di fatto non hanno i requisiti per beneficiarvi.

Di conseguenza deve essere soppressa l'alinnea 4-ter.1, essendo strettamente connessa alla disposizione di cui è stata chiesta l'eliminazione dal testo ed in ordine alla quale in ogni caso si osserva che si sarebbe dovuto prevedere quale strumento di attuazione, in via preventiva, la forma regolamentare e quindi successivamente un decreto attuativo.

La previsione di cui all'alinnea 4-ter.2 risulta essere onerosa nella parte in cui estende interventi agevolativi esistenti a legislazione vigente anche a favore della fattispecie in esame, senza che si preveda una compensazione finanziaria ritenuta necessaria al fine di non compromettere l'efficacia degli interventi agevolativi attualmente in essere nonché al fine di individuare la relativa copertura finanziaria. La disposizione è altresì onerosa, con conseguenti profili di illegittimità ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nella parte in cui prevede l'estensione delle misure finanziarie ed in materia di ricerca e sviluppo anche alle reti di imprese, senza prevedere adeguata copertura finanziaria.

Risulta essere pregiudizievole per gli interessi della finanza pubblica, altresì, la previsione secondo cui le disposizioni di carattere amministrativo, finanziario ed in materia di ricerca e sviluppo già stabilite per i distretti, sono soggette alla preventiva autorizzazione rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, seppure di concerto con questo Ministero.

In tal modo vengono poste in capo al Ministero dello sviluppo economico competenze che la norma, nella formulazione attualmente in vigore, pone a garanzia della compatibilità finanziaria dell'intero impianto normativo, invece, in capo al Ministero dell'economia e finanze; garanzia che non può ritenersi sufficientemente assicurata dal previsto concerto comunque inserito nel testo della disposizione e che quindi rende la norma contraria all'articolo 81 della Costituzione.

Infine la disposizione è onerosa nella parte in cui prevede la soppressione dell'articolo 6 bis del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, che oltre a prevedere una clausola di invarianza degli oneri, stabiliva una serie di misure volte al contenimento della spesa, in assenza delle quali l'intero impianto normativo risulta essere pregiudizievole per gli interessi della finanza pubblica e privo di adeguata copertura finanziaria. Per tutte le suesposte ragioni, ed in considerazione della contrarietà dell'intera disposizione all'articolo 81 della Costituzione, si allega la relativa proposta soppressiva.

Articolo 4: preliminarmente si rileva che la disposizione è diretta a dare applicazione in modo parziale e non organico al Regolamento CE n. 765/2008 del Parlamento e del Consiglio europeo, essendo rivolta esclusivamente a prevedere le modalità per istituire l'unico organismo nazionale a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti.

Al riguardo, si rileva che lo strumento previsto, decreto di natura non regolamentare, non risulta essere compatibile con la previsione di formare un nuovo organismo, la cui istituzione può avvenire solo per legge, attraverso peraltro la preventiva individuazione delle occorrenti provviste finanziarie.

Ove invece tale finalità voglia essere perseguita attraverso una diversa ridistribuzione di competenze interne al Ministero dello Sviluppo economico, in ogni caso la disposizione avrebbe dovuto prevedere la corrispondente soppressione di altra struttura ivi presente e conseguente compensazione degli effetti finanziari a dimostrazione dell'adeguatezza sotto il profilo contabile della misura adottata.

Sul punto, infatti, è dato rilevare come il regolamento cui si vuole dare attuazione, espressamente prevede all'articolo 6, commi 9 e 11, la necessaria preventiva individuazione delle *"idonee risorse finanziarie e umane per il corretto svolgimento dei suoi compiti, tra cui l'espletamento di compiti speciali, come le attività per la cooperazione europea e internazionale in materia di accreditamento e le attività necessarie a sostegno della politica statale e che non si finanziano da sole"*, previsione cui evidentemente sono associati effetti onerosi privi di adeguata copertura finanziaria, che rendono la norma pertanto contraria all'articolo 81 della Costituzione.

Altrettanto onerosa e priva della occorrente copertura finanziaria, che rende quindi la norma in esame contraria all'articolo 81 della Costituzione, risulta essere la previsione del comma 11 del predetto articolo 6 secondo cui "gli organismi nazionali di accreditamento istituiscono e gestiscono strutture atte a garantire la partecipazione effettiva ed equilibrata di tutte le parti interessate, sia in seno alle loro organizzazioni sia nell'ambito dell'organismo riconosciuto ai sensi dell'articolo 14"; la disposizione pertanto prevede espressamente la istituzione di strutture dalle quali derivano oneri privi di copertura finanziaria.

Per tutte le suesposte ragioni si chiede la soppressione della norma ex articolo 81 della Costituzione, non ritenendo che le prioritarie esigenze di tutela della Finanza pubblica possano essere adeguatamente salvaguardate con l'introduzione della clausola di cui al comma 4, evidentemente non attuabile stante l'elevata onerosità associata alla norma in esame.

- **Articolo 5:** la disposizione, diretta ad introdurre una delega al Governo per il riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese, è evidentemente onerosa, senza che venga prevista la corrispondente copertura finanziaria; tant'è che al comma 4, viene prevista la predisposizione di apposita relazione tecnica relativa agli effetti finanziari discendenti dalle disposizioni contenute nei decreti delegati. Ciò stante, si chiede la soppressione della norma ex articolo 81 della Costituzione.
- **Articolo 6, comma 3:** la disapplicazione in senso soggettivo delle disposizioni indicate, in quanto norme poste a garanzia del buon funzionamento dell'Amministrazione Pubblica, può determinare effetti pregiudizievoli a cui sono associati oneri privi di copertura.

In ogni caso, nella consapevolezza dell'importanza della ratio della disposizione, onde contemperare le esigenze di tutte le amministrazioni, al fine di rendere la norma coerente anche con le precipue finalità di tutela del bilancio dello Stato, alla stessa vanno apportate le seguenti modificazioni: sostituire le parole "di competenza del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa" con le seguenti "che attengono ai profili della pubblica sicurezza o della difesa".

- **Articolo 10:** ai commi 6, 8 e 12, si prevede la sostituzione della pena pecuniaria con l'applicazione della sanzione della sospensione delle attività, per le cooperative che non effettuano le comunicazioni di rito.

Al riguardo si rileva che la disposizione, nella sua formulazione, determina minori entrate non compensate finanziariamente e nel contempo non incrementa la forza precettiva dell'impianto normativo, tenuto conto che comunque le cooperative inadempienti possono continuare a svolgere la loro attività, posto che la sospensione è limitata alla sola assunzione di nuove eventuali obbligazioni contrattuali, laddove misure analoghe hanno dimostrato di

esplicare la loro efficacia solo in presenza di una sospensione totale da ogni tipo di attività dell'ente.

Per tutte le suesposte ragioni, la contrarietà della disposizione all'articolo 81 della Costituzione, può essere superata solo ove si inseriscano alla fine di ogni comma, dopo le parole "obbligazioni contrattuali" le seguenti parole "e di continuare ad operare anche per i contratti già stipulati".

- **Articolo 19, comma 15 lettera e) ed f):** la disposizione di cui alla lettera f) risulta essere pregiudizievole per la finanza pubblica, con conseguenti effetti di illegittimità ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nella parte in cui conferisce diritti esclusivi di patrimonializzare lo sfruttamento dell'immagine di beni anche di natura demaniale, senza tuttavia prevedere una correlata regolazione di carattere finanziario nei confronti dello Stato. Inoltre le disposizioni nel prevedere la possibilità per i comuni di ottenere un riconoscimento di un marchio e di utilizzarlo per fini commerciali risultano pregiudicare le prerogative degli altri enti esponenziali della collettività (Regioni, Province, Comunità montane e Città metropolitane), facendo prevedere il rischio della proliferazione di richieste emulative con conseguenti oneri privi di adeguata copertura finanziaria, che rendono la disposizione contraria all'articolo 81 della Costituzione.

- **Articolo 26, comma 3:** La disposizione prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2009, il gettito annuo pari a 100 milioni di euro, già previsto dall'articolo 1, comma 298 della legge 311/2004, sia assicurato interamente dalla componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, mentre la precedente versione del predetto comma prevedeva che una quota del gettito fosse invece assicurata dal 70 per cento della componente "MCT"- Misure di compensazione territoriale.

Pertanto, ferma restando la sussistenza della componente tariffaria MCT finalizzata a compensare i siti che ospitano centrali nucleari e impianti per lo smaltimento delle scorie, sarà necessario incrementare la componente A2 della bolletta elettrica a carico della generalità degli utenti per garantire il raggiungimento dell'importo di 100 milioni di euro. Tale iniziativa, non solo si pone in contrasto con l'orientamento del Governo in tema di contenimento delle tariffe, in funzione anticrisi, ma altresì determina oneri privi di adeguata copertura finanziaria, con conseguenti effetti di illegittimità ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per i maggiori oneri che anche l'apparato della pubblica amministrazione è chiamato a sostenere.

- **Articolo 27, comma 10, lettera a):** estende il periodo di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, reperendo le necessarie provviste

finanziarie nell'ambito delle disponibilità del fondo per interventi strutturali di politica economica.

Al riguardo, e nell'osservare che le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica hanno tutt'altra finalità, si rileva in ogni caso che le stesse risorse non sono più disponibili essendo state allocate, precedentemente all'approvazione della disposizione in esame, per altre finalità. Pertanto, ed in considerazione della contrarietà della disposizione all'articolo 81 della Costituzione, si allega la relativa proposta soppressiva.

- **Articolo 27, comma 9, lettere e) ed f):** nel prevedere che il piano straordinario per l'efficienza ed il risparmio energetico sia diretto anche ad introdurre incentivi per lo sviluppo dei sistemi di microgenerazione e di piccola cogenerazione nonché sostegno e sviluppo della domanda di titoli di efficienza energetica e dei certificati verdi attraverso un ampliamento ed in sostegno della domanda, la disposizione è suscettibile di determinare oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che le forme di incentivazione e di sostegno possono configurarsi come incentivi di natura fiscale, con conseguenti minori entrate per l'erario, o come contributi che in ogni caso necessitano di copertura finanziaria, in assenza della quale la norma introdotta è contraria all'articolo 81 della Costituzione e pertanto se ne chiede la soppressione, allegando la relativa proposta emendativa. In alternativa si può prevedere l'inserimento di una clausola di invarianza che espressamente preveda che le misure introdotte con la normativa in esame, siano assicurate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica o minori entrate per l'erario.
- **Articolo 27, comma 13:** la disposizione, nel limitare l'ambito applicativo della vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas al fine di evitare che gli operatori economici possano traslare agli utenti finali l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 81 comma 16 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, di fatto pregiudica gli interessi della collettività alla quale viene sottratto, ingiustificatamente, uno strumento di tutela per il controllo del contenimento dei prezzi. Pertanto, potendo avere la disposizione effetti onerosi anche per la finanza pubblica, in termini di maggiori oneri che l'apparato della Pubblica Amministrazione deve sostenere per l'acquisto dei prodotti in esame ovvero in termini di minori entrate conseguenti ai minori consumi degli stessi prodotti, si richiede la soppressione della norma in quanto in contrasto con l'articolo 81 della Costituzione.
- **Articolo 27, comma 26:** al fine di evitare che dalla disposizione possano derivare effetti pregiudizievoli a carico della finanza pubblica, si rende necessario, al primo periodo dopo le parole "bassa e media temperatura" aggiungere le seguenti "con esclusione delle procedure relative a disposizioni di carattere fiscale afferenti la materia in esame".

- **Articolo 27, comma 27:** la disposizione risulta essere onerosa nella parte in cui prevede la contestuale abrogazioni di norme poste a tutela degli obiettivi strategici nazionali in campo energetico con conseguenti ricadute negative sulla produttività degli operatori preordinati alla realizzazione di interessi pubblici primari, con conseguenti effetti pregiudizievoli sul bilancio dello Stato. Pertanto si richiede la soppressione della disposizione ex articolo 81 della Costituzione.
- **Articolo 27, comma 36:** la disposizione prevede lo svolgimento di attività di analisi e statistiche nel settore dell'energia, reperendo le necessarie provviste finanziarie nell'ambito delle disponibilità del fondo per interventi strutturali di politica economica.

Al riguardo, e nell'osservare che le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica hanno tutt'altra finalità, si rileva in ogni caso che la disposizione risulta essere onerosa nella parte in cui, nel prevedere lo svolgimento di nuove attività da parte del ministero dello sviluppo economico e da parte del ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, assegna le occorrenti risorse solo al ministero dello sviluppo economico, determinando quindi la necessità di allocare successive risorse, prive di copertura, per consentire l'espletamento delle attività di competenza del ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare. In questi termini la disposizione è onerosa e priva della occorrente copertura finanziaria e quindi contrastante con l'articolo 81 della Costituzione.

- **Articolo 28, comma 4:** la disposizione diminuendo significativamente l'importo minimo delle sanzioni applicabili dall'AEEG e dall'AGCOM determina minori entrate, senza prevedere adeguata compensazione finanziaria, e quindi è contraria all'articolo 81 della Costituzione e pertanto se ne chiede la soppressione, allegando la relativa proposta emendativa.
- **Articolo 29 comma 3:** dall'avvalimento generico di personale qualificato e altamente specializzato da parte dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, non vengono indicati né i contingenti numerici né le tipologie di personale occorrente.

Pertanto si rende necessario specificare che tale avvalimento avviene comunque nei limiti delle risorse disponibili e senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre, la previsione in base alla quale l'Agenzia "opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione", e l'eliminazione della previsione secondo cui le linee guida e i criteri per il funzionamento dell'Agenzia siano stabiliti dal governo, danno luogo ad effetti onerosi determinati dal fatto che la previsione sottende ad affermare il principio dell'indipendenza dell'agenzia dal Governo e quindi a configurare la stessa come nuova Autorità indipendente con i conseguenti maggiori oneri connessi a tale assetto istituzionale ed organizzativo, senza prevederne adeguata copertura finanziaria con evidente contrasto

all'articolo 81 della Costituzione e pertanto se ne chiede la soppressione, allegando la relativa proposta emendativa.

- **Articolo 29 comma 6:** la possibilità per l'Agenzia nucleare di stipulare convenzioni per avvalersi della collaborazione delle Agenzia regionali per l'ambiente, senza la previsione di una corrispondente copertura finanziaria, determina oneri privi di adeguata copertura ed in quanto tali contrastanti con l'articolo 81 della Costituzione e pertanto se ne richiede la soppressione. In alternativa si può prevedere l'inserimento di una clausola di invarianza che espressamente preveda che le misure introdotte con la normativa in esame, siano assicurate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- **Articolo 30, comma 19:** la disposizione risulta essere onerosa per il bilancio dello Stato, con conseguente contrarietà all'articolo 81 della costituzione, nella parte in cui esenta i clienti finali che prestano servizi di interrompibilità istantanea o di emergenza, dall'applicazione di corrispettivi stabiliti in favore di Tema SpA, con conseguente minori entrate a favore della stessa società con effetti pregiudizievoli per l'azionista di riferimento che attualmente è la Cassa Depositi e Prestiti.
- **Articolo 30 comma 25:** la disposizione è suscettibile di determinare oneri privi di adeguata copertura finanziaria a carico del bilancio pubblico, nella parte in cui prevede che la sostituzione dei misuratori volumetrici di gas è a carico dei consumatori finali e quindi anche a carico degli immobili pubblici cui deve provvedere l'apparato complessivo della Pubblica Amministrazione.

Pertanto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 81 della Costituzione si chiede di apportare le seguenti modificazioni: dopo le parole "potrà prevedere" sopprimere la parola "che" ed infine sopprimere le parole "sia esclusa dall'applicazione del capoverso precedente."

- **Articolo 31:** in materia di detrazione IRPERF per risparmio energetico, esclude la produzione della documentazione sulla certificazione energetica dell'edificio anche per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

Al riguardo si rileva che la mancata presentazione della documentazione prevista a legislazione vigente rende suscettibile la norma di determinare maggiori oneri connessi agli effetti elusivi che la stessa può determinare nonché alla mancata sottoposizione a controlli della regolarità dell'iter di acquisto in ragione del quale la deduzione fiscale viene riconosciuta. Pertanto se ne chiede la soppressione ex articolo 81 Costituzione.

- **Articolo 32 comma 1:** tenuto conto che l'attività di una società che rientra nell'ambito di società comunque riconducibili all'apparato pubblico, non può essere subordinata a "specifici

mandati" di soggetti terzi, contrariamente si esporrebbe la stessa società a "infiltrazioni" o gestioni che potrebbero condizionarne il raggiungimento degli obiettivi in danno degli interessi pubblici e quindi con effetti pregiudizievoli per il bilancio dello Stato, in contrasto pertanto con l'articolo 81 della Costituzione, è necessario espungere le parole " a seguito di specifici mandati dei medesimi soggetti".

Così come la necessità che il finanziamento, ancorché proveniente da soggetti investitori terzi, sia sufficiente a coprire l'intero costo dell'investimento onde non determinare successive esigenze che graverebbero sul bilancio dello Stato, è necessario, al fine di superare la contrarietà con l'articolo 81 della Costituzione, prevedere al comma 1 l'inserimento, dopo le parole " a fronte di specifico finanziamento da parte di soggetti investitori terzi", delle seguenti parole " che sia sufficiente a coprire integralmente l'esigenze finanziarie dell'intero investimento ivi comprese le maggiori esigenze di funzionamento di Terna Spa".

- Articolo 32 comma 2: analoghe esigenze di tutela degli interessi pubblici e di coerenza dell'attività della società medesima con le proprie disponibilità finanziarie, impongono al comma 2 di prevedere la trasmissione dell'elenco ivi previsto anche al Ministro dell'economia e delle finanze.

- Articolo 32 comma 3: onde evitare l'apertura di una procedura di infrazione nei confronti del Governo italiano, con conseguenti oneri privi di adeguata copertura finanziaria, per violazione delle norme sulla concorrenza è necessario prevedere che la procedura concorsuale che Terna SpA dovrà indire, dovrà essere organizzata ai sensi della direttiva n. 17 del 2004.

Così come si rende necessario valutare i profili di compatibilità della disposizione con le normative europee con riguardo alla conformità di una disposizione che di fatto per 20 anni impedisce a soggetti terzi, che non partecipino alla sua costruzione, di utilizzare la capacità di trasporto connessa alla realizzanda infrastruttura di interconnessione. Per questi motivi ed in considerazione dei futuri oneri connessi ad eventuali infrazioni contestate in sede comunitaria, si richiede la soppressione della norma.

- Articolo 32 comma 4: la previsione di cui al comma 4, rende l'intero impianto normativo estremamente oneroso e privo di adeguata copertura finanziaria. Al riguardo, in via preliminare, si evidenzia come emerge in modo inequivocabile che i costi dell'operazione debbano essere sostenuti da Terna SpA (o anche da Terna SpA) almeno sotto forma di anticipazione delle provviste finanziarie, tenuto conto che si prevede espressamente che in caso di rinuncia dei soggetti investitori terzi, questi dovranno provvedere al " pagamento degli oneri già sostenuti da Terna SpA in esecuzione dei contratti di mandato".

In ogni caso la disposizione è onerosa anche nella parte in cui prevede il rimborso solo degli oneri sostenuti da Terna SpA, senza stabilire adeguato corrispettivo, anche solo in termini di lucro cessante, per il mancato realizzarsi di un investimento sulla base del quale la società ha impostato le proprie strategie aziendali in prospettiva futura. A ciò si devono necessariamente aggiungere i profili onerosi connessi ai diritti soggettivi acquisiti da tutti i soggetti interessati dalle attività collegate all'esercizio del contratto di mandato che, a seguito dell'instaurazione del rapporto poi venuto meno, vanno comunque indennizzati. Per questi motivi si chiede la soppressione della disposizione.

- **Articolo 32 comma 6:** la previsione di cui al comma 6, secondo cui " *l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas determina le modalità per la copertura delle eventuali differenze maturate in capo a Terna SpA tra detti corrispettivi ed i costi conseguenti al rendere possibile l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento all'estero*" prefigura ancora una volta un aumento dei costi delle bollette a carico degli utenti finali, in ordine al quale questo Ministero esprime la propria contrarietà soprattutto alla luce dell'attuale contesto economico - finanziario. Per questi motivi si chiede la soppressione della disposizione.
- **Articolo 32 comma 7:** la previsione di cui al comma 7 è evidentemente in contraddizione con quanto previsto al comma 4 posto che, nel prevedere il pagamento a Terna SpA del corrispettivo per il servizio dal quale il soggetto investitore è decaduto a seguito della rinuncia all'investimento, di fatto esclude la corresponsione dei corrispettivi pari agli oneri già sostenuti da Terna SpA in esecuzione del contratto di mandato. Pertanto si chiede la soppressione della norma in considerazione dei maggiori oneri privi di copertura da essa discendenti.
- **Articolo 32 comma 9:** la previsione secondo cui Terna SpA provvede ad assegnare gli obblighi di erogazione dei servizi di interrompibilità disponibili ai migliori offerenti, selezionati mediante un'asta al ribasso, rende più oneroso, anziché minimizzarlo, il corrispettivo di dispacciamento a carico dell'utenza finale, e quindi anche per l'apparato complessivo della pubblica amministrazione, tenuto conto che non consente a Terna SpA di sostenere costi minori. Ciò premesso, e nel presupposto che la disposizione ha effetti onerosi per il bilancio dello Stato nei cui confronti si riversano le maggiori spese che debbono essere sostenute dall'apparato delle pubbliche amministrazioni, la norma è contraria all'articolo 81 della Costituzione, in quanto priva di adeguata copertura finanziaria, è quindi se ne chiede la soppressione.
- **Articolo 36 comma 3:** l'innalzamento del limite della soglia dei finanziamenti a partire dai quali effettuare gli accertamenti finali di spesa, sull'avvenuta realizzazione degli investimenti agevolati, indebolisce il sistema di controllo preordinato a garantire la correttezza nell'utilizzazione di risorse statali, in quanto sottrae alle verifiche gran parte dei finanziamenti

erogati. Pertanto si richiede la soppressione della norma in quanto contraria all'articolo 81 della Costituzione.

- **Articolo 36, comma 4:** la previsione di avvalersi di professionisti esterni da parte del Ministero dello sviluppo economico non è in linea con l'attuale orientamento governativo diretto ad un generale contenimento della spesa di personale rivolto anche a limitare il ricorso agli esperti esterni mediante la valorizzazione delle professionalità interne all'amministrazione. Più in particolare, stante la previsione di cui alla delibera CIPE n. 171 del 2 dicembre 2005, che già consente alle imprese beneficiarie di inserire tra le spese ammissibili gli oneri di accertamento a loro carico, la spesa relativa ai professionisti esterni, peraltro non quantificata, rispetto alle spese sostenute per gli accertamenti effettuati direttamente dal Ministero dello sviluppo economico, come attualmente previsto dalla predetta delibera, comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in danno delle iniziative di investimento a favore delle quali i finanziamenti vengono concessi.

Peraltro la previsione della sola fissazione dei requisiti di professionalità che debbono possedere tali professionisti esterni non offre adeguate garanzie in relazione agli altrettanto necessari requisiti di onorabilità che i soggetti che effettuano verifiche nell'interesse pubblico debbono possedere. Stante il carattere oneroso della norma, anche in considerazione dei pericolosi effetti emulativi che la stessa può determinare, se ne chiede la soppressione ex articolo 81 della Costituzione.

- **Articolo 38, comma 2, lettera c):** nel prevedere la predisposizione di un piano operativo con il quale, tra l'altro, si adottino misure di sostegno e finanziamento per la promozione di interventi innovativi nel settore delle generazioni di energia di piccola taglia nonché in materia di risparmio ed efficienza energetica e microgenerazione, si introducono nuove ragioni di spesa senza la occorrente copertura finanziaria e pertanto si chiede la soppressione della disposizione per contrarietà all'articolo 81 della Costituzione.
- **Articolo 38, comma 4, lettera b):** la disposizione, per quanto concerne l'assegnazione di una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica da parte della regione Sardegna, posticipa il termine per la messa a disposizione delle aree e delle infrastrutture necessarie e per assegnare la concessione mediante procedure di gara. Al riguardo si osserva che la disposizione è priva di copertura finanziaria tenuto conto che per norma dall'analoga finalità per gli anni 2005 e 2006 erano stati allocati 15 milioni di euro annui. Pertanto se ne chiede la soppressione ex articolo 81 Costituzione.
- **Articolo 42, comma 8:** La proposta è onerosa, senza prevedere adeguata copertura finanziaria, nella parte in cui introduce per gli impianti, di proprietà di aziende agricole o gestiti in

connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, l'accesso alla tariffa fissa onnicomprensiva e la cumulabilità con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento.

Ciò consente pertanto l'accesso a duplici forme di incentivazioni in deroga a quanto espressamente previsto dalla disciplina attualmente vigente, con conseguenti profili onerosi privi di copertura finanziaria. Pertanto, al fine di rendere compatibile la disposizione sotto il profilo contabile, è necessario prevedere che il cumulo tra incentivi deve avvenire nei limiti delle risorse allo scopo stanziato e senza nuovi o maggiori oneri per la Finanza pubblica. Inoltre, si evidenzia che non appare congruo il riferimento "dall'esercizio commerciale" tenuto conto che potrebbero esserci aziende agricole che non si configurano, appunto, come esercizi commerciali.

- **Articolo 43, comma 3:** la disposizione, ampliando la sfera dei beneficiari degli incentivi previsti dall'art. 1, comma 7, D.L. n. 5/2009 per l'installazione degli impianti a GPL e a metano a tutte le categorie degli autoveicoli determina maggiori oneri per il bilancio dello Stato, posto che, seppure il riconoscimento di detti incentivi è nel limite delle risorse stanziato, comunque allargando la platea dei destinatari in modo talmente eccessivo rischia in concreto di vanificare del tutto l'efficacia di una disposizione diretta ad assicurare il rilancio dell'economia nazionale del settore automobilistico riducendone la portata positiva finora conseguita. A meno che, per non interrompere il trend in corso, non si intenda aggiungere allo stock di risorse già previste (e in corso di utilizzazione con esiti positivi come detto) ulteriori risorse per la nuova finalità in esame.
- **Articolo 51:** la previsione secondo cui la diffusione delle informazioni di prezzo dei carburanti possa avvenire anche per il tramite di soggetti terzi, prefigura effetti finanziariamente onerosi connessi ai corrispettivi da erogare per l'avvalimento di tali soggetti, senza prevedere la adeguata copertura finanziaria. Pertanto l'ultimo periodo della disposizione va soppresso e contestualmente va inserita la clausola di salvaguardia finanziaria per quanto concerne la pubblicazione sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico ovvero anche attraverso altri strumenti di comunicazione delle informazioni sui prezzi dei carburanti, attività che debbono avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
- **Articolo 56:** la disposizione comporta maggiori oneri in quanto posticipa, al comma 1, all'anno 2011 la vigenza del regolamento di delegificazione sull'editoria previsto dal comma 1 dell'articolo 44 del decreto-legge 112/2008, in base al quale i contributi all'editoria vengono

concessi nel rispetto del tetto massimo di spesa costituito dagli stanziamenti di bilancio. Si osserva inoltre che l'onere indicato pari a 70 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010, del quale non è dato conoscere le modalità di quantificazione, viene coperto mediante l'aumento di un punto percentuale dell'addizionale applicata sull'imposta sul reddito delle società che operano nei settori petrolifero e del gas di cui all'articolo 81 comma 16 del Decreto Legge n. 112/2008.

concessi nel rispetto del tetto massimo di spesa costituito dagli stanziamenti di bilancio. Si osserva inoltre che l'onere indicato pari a 70 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010, del quale non è dato conoscere le modalità di quantificazione, viene coperto mediante l'aumento di un punto percentuale dell'addizionale applicata sull'imposta sul reddito delle società che operano nei settori petrolifero e del gas di cui all'articolo 81 comma 16 del Decreto Legge n. 112/2008. A tal riguardo si esprime parere contrario in ordine alla prevista copertura in mancanza di una apposita Relazione tecnica che dimostri che le nuove entrate siano sufficienti a coprire l'onere sopra indicato. In ogni caso, va comunque sottolineato che il ricorso all'aumento delle aliquote di cui all'articolo 81 comma 16, predetto, allo scopo di reperire le occorrenti risorse finanziarie, risulta essere una copertura del tutto inadeguata, in quanto altera equilibri di operatori nei cui confronti le aliquote in esame non possono essere eccessivamente aggressive, posto che si producono effetti contrari a quelli che la disposizione mirava a conseguire.

Inoltre una quota parte dell'importo dei 70 milioni viene coperto con le maggiori entrate derivanti dalla disposizione concernente le tariffe agevolate per la spedizione di prodotti editoriali. Tale modalità di copertura è da ritenersi assolutamente inidonea, atteso che trattasi di disposizione, peraltro formulata in modo generico, concernente la definizione del costo unitario cui si rapporta il rimborso a favore della società Poste italiane per la spedizione dei prodotti editoriali, che è posto pari a quello riveniente da una convenzione "in essere", non meglio specificata, in analogia materia più favorevole alla società editrice. Pertanto la disposizione non solo non è suscettibile di generare maggiori entrate, ma al contrario, determina gravi pregiudizi di carattere finanziario per Poste italiane SpA, pari almeno a 200 milioni di euro annui, e conseguentemente per il proprio azionista, in termini di riduzione delle tariffe e quindi dei ricavi per un servizio reso in conformità alla vigente normativa. Pertanto se ne chiede la soppressione ex articolo 81 della Costituzione.

Il Capo dell'Ufficio
